

## TITOLO PRIMO

### ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

#### Art.1-ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

A norma del Decreto Legislativo 15/11/93 n 507 e' istituito nel Comune di Militello in Val di Catania il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale per la pubblicità e **l'affissione dei manifesti necrologici** e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

#### Art.2-AMBITO DI APPLICAZIONE

1)La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio comunale sono soggette,secondo le disposizioni degli articoli seguenti,rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

2)Il diritto di esercitare la pubblicità sui fabbricati,manufatti,impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato e' riservato allo Stato ai sensi della legge 132/592.

#### **Art.2 bis- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (NUOVO)**

Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2012 di n 7.804 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

#### Art.3-GESTIONE DEL SERVIZIO

1)La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

2)Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 222 comma 3 lettera c), della Legge 8/6/1990, n 2142, ovvero ai soggetti iscritti nell'apposito albo dei concessionari ai sensi e con le modalità di cui agli art.li 26 e seguenti del citato D.lg 507/932.

#### Art.4-FUNZIONARIO RESPONSABILE - GESTIONE DIRETTA (modificato)

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un "funzionario responsabile "cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposte sulle pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, Il predetto funzionario sottoscrive:

- a) le richieste dirette ad acquisire fatti ed elementi utili e/o necessari per l'azione accertativa inerente al tributo;
- b) gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio;
- c) i provvedimenti relativi all'emissione del ruolo coattivo.

Dispone altresì i rimborsi entro centottanta giorni dalla richiesta a favore del richiedente stesso.

Definisce, ricorrendone i presupposti, in contraddittorio e con l'adesione del contribuente, eventuali controversie concernenti il rapporto tributario.

Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione".

#### **Art.4 BIS - GESTIONE IN CONCESSIONE (nuovo)**

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare i servizi con tutto il personale ed i mezzi che si renderanno necessari per garantirne la perfetta esecuzione nel rispetto delle norme vigenti. Può avvalersi di un proprio rappresentante , che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del D.lgs. 507/93, munito da apposita procura ed abilitato a gestire l'organizzazione, l'espletamento dei servizi ed i rapporti con il Comune e gli utenti.

Può inoltre nominare incaricati locali , privi di potere di rappresentanza..

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono fra l'appaltatore ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'A.C.

Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento. L'appaltatore è tenuto a regolarizzare le posizioni retributive, contributive ed assicurative del personale in conformità alle norme vigenti.

La ditta deve garantire l'apertura di un ufficio in zona centrale della città, a piano terra nel rispetto della L.13/89 e delle norme di sicurezza, rispettando un orario di apertura al pubblico non inferiore alle sei ore giornaliere sabato compreso.

#### ART. 4 ter- Requisiti

Possono chiedere di essere invitati a partecipare alla gara per l'attribuzione in concessione del "servizio affissioni" le ditte iscritte all'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, istituito ai sensi dell'art. 1 del D.M. Finanze dell' 11/09/2000 n. 289, emanato ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. 446/97. L'appaltatore è tenuto a dimostrare, per tutta la durata dell'appalto, di essere in possesso di tale requisito per mezzo dell'apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze per la categoria corrispondente alla classe di appartenenza del Comune.

#### Art.5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO (nuovo)

a) Accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.lgs.507/93 e successive modifiche, con esclusione degli articoli dal 25 al 34, abrogati dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97.

b) Fornitura, collocazione e gestione degli impianti pubblicitari previsti nel Piano generale degli impianti del Comune di Militello in Val di Catania secondo i criteri stabiliti da questo Regolamento, sotto il controllo dell'ufficio tecnico.

c) Fornitura, collocazione e gestione di pannelli pubblicitari previsti nel Piano generale degli impianti del Comune di Militello in Val di Catania destinati a cartelli direzionali, comprensivi delle indicazioni istituzionali, nei siti individuati con apposita delibera di Giunta Municipale, sotto il controllo dell'ufficio tecnico.

d) Fornitura, collocazione e gestione di pannelli pubblicitari destinati all'affissione dei manifesti necrologici (1,50x2,00 cm), sotto il controllo dell'ufficio tecnico.

Nel caso in cui venga richiesta l'installazione al comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base di preventivo redatto allo scopo dall'ufficio tecnico.

Rispetto al servizio di cui al punto a) il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dal D.lgs.507/93 ed è tenuto a provvedere senza eccezione alcuna a tutte le spese.

Rispetto al servizio di cui ai punti b, c e d) l'appaltatore ha l'obbligo di fornire, collocare, mantenere e rimuovere gli impianti pubblicitari e direzionali, per tutta la durata dell'appalto, garantendo l'efficienza, il decoro e la pubblica incolumità; inoltre curare la deaffissione periodica ed il conferimento dei manifesti negli appositi contenitori previsti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

#### Art.6-DELIBERAZIONI TARIFFE

Le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

L'adeguamento delle tariffe è riservato alla legge.

#### Art.7-IMPIANTI PUBBLICITARI

1)Gli impianti pubblicitari possono essere installati in conformità al piano generale di cui al successivo articolo, nei limiti massimi per numero e per superficie, indicati nel prospetto allegato al presente regolamento:

#### Art.8-PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- 1) Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato, con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) La Giunta stessa, almeno ogni tre anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.
- 3) Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
  - attuazione del piano, che può avvenire anche per stralci funzionali, a partire dal centro storico;
  - utilizzo, per quanto possibile, degli impianti già esistenti;
  - rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali-salvaguardia delle esigenze della circolazione.

#### Art.9 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.10)

- 1) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura di mq 12 per ogni mille abitanti con arrotondamento per eccesso della frazione inferiore a mille.
- 2) La superficie degli impianti è attribuita:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 20 %
  - b) alle affissioni di natura commerciale al 70 %
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 10%
- 3) La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni di cui all'art. 12, 3° comma, del D. lv. 15/11/1983 n. 507, non potrà eccedere i 120 mq.

#### Art. 10-PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI AD AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non che il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### ART.11-IMPIANTI SOGGETTI AD ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (nuovo)

- L'appaltatore ha l'obbligo di accertare e riscuotere l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni relativi ai seguenti cespiti:
- α) Impianti pubblicitari commerciali e d'esercizio collocati permanentemente in punti urbani diversi da quelli dell'attività o dell'esercizio cui si riferiscono.
  - β) Mezzi commerciali in genere (cartelli ed altri mezzi destinati permanentemente o temporaneamente alla diffusione di messaggi pubblicitari).
  - c) Impianti destinati alle affissioni private.
  - d) Impianti destinati alle affissioni di manifesti necrologici.
  - e) Mezzi pubblicitari collocati presso gli impianti sportivi.
  - f) Mezzi pubblicitari collocati su veicoli pubblici e privati.
  - g) Mezzi pubblicitari direzionali commerciali.
  - h) Pubblicità effettuata con veicoli
  - i) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
  - l) Pubblicità mediante volantinaggio

#### ART.12- PUBBLICITA' VARIA (NUOVO)

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini, volantini e simili, da aeromobili o da autovetture. E' altresì vietata la distribuzione indiscriminata del suddetto materiale mediante abbandono dello stesso sulle pubbliche aree di circolazione nonché l'apposizione di pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.

#### ART.13- LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA (nuovo)

1. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici del culto.
2. Negli altri casi, diversi da quelli sopra citati, è consentita la pubblicità fonica, previa autorizzazione da richiedersi almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dal decreto Presidente Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.
5. La pubblicità sonora può essere effettuata dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.

#### ART.14- Natura del servizio di riscossione e modalità di espletamento (nuovo)

I servizi oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per cause di forza maggiore. Qualora alla scadenza del contratto, il Comune non fosse in condizioni di assumerne la gestione o di affidarla a terzi, può autorizzare una breve proroga dello stesso, al solo scopo di assicurare il regolare flusso delle entrate finanziarie, nonché l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni. Tutte le affissioni, comprese quelle in esenzione e quelle aventi diritto alla riduzione della tariffa, dovranno essere assicurate dall'appaltatore, secondo l'ordine cronologico della richiesta ed effettuate sugli appositi spazi ed impianti previsti nel P.G.I.

#### ART.15- Definizione di mezzi pubblicitari (nuovo)

1. E' da considerare <<**insegna**>> la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare <<**sorgente luminosa**>> qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce <<**cartello**>> quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera <<**manifesto**>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso ne per luce propria ne per luce indiretta.
5. Si considera <<striscione, locandina e stendardo>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. E' da considerare <<**segno orizzontale reclamistico**>> la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. E' da qualificare <<**impianto di pubblicità o propaganda**>> qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, ne come insegna, ne come cartello, ne come manifesto, ne come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### Art. 16 - Targhette di identificazione (nuovo)

1. Su ogni impianto affissionistico dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente leggibile, riportante, con caratteri incisi, gli estremi dell'autorizzazione e del titolare.
2. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

#### TITOLO SECONDO

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

#### Art.17-PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- 1) L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuate attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile:
- 2) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati o migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato:
- 3) Le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (art. 210 Legge n. 356/86).

#### ART.18- SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso: 2) E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità:

#### Art.19- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati:
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso:
- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibile al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### ART.18- DICHIARAZIONI

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 14 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune, ufficio comunale per la pubblicità e pubbliche AFFISSIONI, APPOSITA DICHIARAZIONE, ANCHE cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei pubblicitari utilizzati:
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione e relativo conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello

pagato per lo stesso periodo:

3)La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine:

4)Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità, di cui all'art. 8 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento:

5)Il relativo modello di dichiarazione è predisposto e messo a disposizione degli interessati dall'ufficio comunale o dal concessionario per la pubblicità e pubbliche affissioni.

#### Art 19-RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1)Il Comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata,procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio,notificando al contribuente,anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato:

2)Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata,delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento:

3)Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta,ovvero,nel caso di gestione in concessione da un rappresentante del concessionario; Per l'attività di controllo ed accertamento l'ufficio si avvale degli agenti della Polizia Municipale.\_

#### Art.20-PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1)L'imposta è dovuta per la fattispecie prevista dagli articoli 23,commi 1 e 2, 24 e 25,comma 1 per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni:

2)Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato:

- nel caso di gestione diretta del Comune mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale,
- in caso di affidamento in Concessione, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione:Le caratteristiche del modello di versamento sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.

#### Art. 21-RISCOSSIONE COATTIVE DELL'IMPOSTE

1)La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28/O1/1988,n: 43,e successive modificazioni;il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,entro il 31 Dicembre\_ dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione:

2)Per la riscossione dell'imposta opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art:2752,comma 4,del codice civile.

#### Art. 22-RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento,ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso,il contribuente può chiedere la restituzione di somme,versate e non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso deve essere effettuato nel termine di novanta giorni.

Art. 23-TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA E RELATIVE MAGGIORAZIONI

1)Perla pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è, la seguente

CATEGORIA NORMALE-----€ 10,33

Per la pubblicità del presente comma che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

2)Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1:

3)Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq:5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a Mqc8,5 la maggiorazione è del 100%.

4)Qualora la pubblicità di cui ai commi precedenti venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta maggiorata del 100%.

Art.25-TARIFFE PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI E-RELATIVE MAGGIORAZIONI

Per le pubblicità visive effettuate per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, babilini e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo. La tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

CATEGORIA NORMALE -----€ 10,33

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti che abbia superficie compresa tra mq:5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

2)Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio:

Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede:

3)Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo Gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a)per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg----- € 74,380

b)per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg ----- € 49,59

c)per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie----- € 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle lettere a,b,c, del presente comma è raddoppiata. L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4)E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

5)Qualora la pubblicità di cui ai commi precedenti venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art.26 -TARIEFE EFFETTUATE PER LA PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI E

RELATIVE MAGGIORAZIONI

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunemente programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

CATEGORIA NORMALE----- € 41,32

Per la pubblicità del presente comma che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità del presente comma effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa:

2) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

CATEGORIA NORMALE----- € 2,58

Qualora la pubblicità del presente comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 27 -TARIFFA PER LA PUBBLICITA' VARIA E RELATIVE MAGGIORAZIONI

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è la seguente:

CATEGORIA NORMALE----- € 10,33

2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

CATEGORIA NORMALE ----- € 61,98

3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2:

CATEGORIA NORMALE----- € 30,99

4) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

CATEGORIA NORMALE----- € 2,58

5) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

CATEGORIA NORMALE----- € 7,74

Art. 28 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenze



Le riduzioni di imposta a qualunque titolo previste non sono cumulabili:

Art. 29-CUMULABILITA' DELLE .MAGGIORAZIONI D'IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili devono essere applicate alla tariffa base.

Art. 30-ESENZIONI

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle cauzioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché, le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per le parti in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22 ;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 31 MAGGIORAZIONE PER PERIODO STAGIONALE

1) In relazione al comma 6 dell'art. 3 del D.lg. 15/11/1993 n. 507, la Giunta Comunale, quando verifici che il Comune è interessato da rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti parametri:  
-esistenza nel territorio Comunale di almeno n. 50 posti letto in complessi ricettivi;  
-presenze turistiche medie non inferiori a 500 nel periodo Giugno/Settembre, può applicare, nel periodo dal 1/ Giugno al 30/ Settembre, una maggiorazione fino al 50% delle tariffe per la pubblicità di cui agli art. 21, art. 23, art. 24, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 32.

\*.. mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie\_

TITOLO TERZO  
DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.32-RINVIO

1) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.33- PRESUPPOSTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica all'affissione, a cura del comune/ o concessionario in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, nella misura stabilita nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.34- SOGGETTO PASSIVO

1) Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni e' colui che richiede il servizio ed in solido colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art.35- TARIFFE-DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI MODALITA DI APPLICAZIONE E RELATIVE MAGGIORAZIONI

1)La misura del diritto sulle pubbliche affissioni,comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

CATEGORIA NORMALE-----per i primi dieci giorni € 1, 136  
-----per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni € 0,340

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli è maggiorato del 50%;per quelli costituiti da più di dodici fogli e maggiorato del 100%.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Per il periodo stagionale si applica la maggiorazione prevista all'art.,28, quando ricorrono le condizioni e limitazioni ivi previste, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale.

Art.36- MODALITA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1)Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, e completate entro il termine iniziale indicato dal committente.

2)La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune/ o concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissiti

3)Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considerano caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4)La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalle richieste di affissioni.

5)Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune/ o concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni

6)Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7)In caso di annullamento della commissione il materiale deve essere ritirato entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione, trascorso il quale il materiale può essere distrutto.

8) Il comune/ o concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi:

9) Nell'ufficio del servizio devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10) L'ufficio apporrà sul materiale da affiggere con apposito timbro e calendario la data di scadenza

11) E' obbligatorio l'indicazione della tipografia che ha provveduto alla stampa sul materiale da affiggere.

#### Art.37-PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 20.

2) Solo per le affissioni non aventi carattere commerciale è ammesso il pagamento del diritto mediante rilascio di quietanza da parte dell'ufficio.

I bollettari delle quietanze debbono essere preventivamente vidimati e bollati dal Segretario Comunale.

#### Art.38- RETTIFICA, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI

1) Per il recupero di somme dovute a tale titolo è non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art.21.

2) Il comune può procedere a rettifiche e accertamenti d'ufficio con le modalità previste all'art. 19.

3) Per i rimborsi si osservano le disposizioni di cui all'art.22.

#### Art.39 -RIDUZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà.

a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

e) per gli annunci mortuari;

Le riduzioni del diritto a qualunque titolo previste non sono cumulabili.

#### Art.40-CUMULABILITA' DELLE MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

Le maggiorazioni del diritto a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

#### Art.41-ESENZIONI

1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alle chiamate ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materie di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

## TITOLO QUARTO

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.42-DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Per la gestione del servizio la ditta aggiudicataria sarà compensata ad aggio. L'aggio di riscossione è pari al 30 per cento, calcolato semestralmente sull'ammontare delle effettive riscossioni a qualunque titolo realizzate, fatte salve le maggiorazioni, del 10% con un minimo di € 25,82, relative alle richieste di affissioni da realizzare entro i due giorni successivi dalla consegna del materiale, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le richieste di affissioni nei giorni festivi di cui al comma nove dell'art. 22 del D. lgs. n. 507/93, il cui gettito resta attribuito per intero alla Ditta concessionaria.

#### Art.43-SANZIONI \_ TRIBUTARIE ED INTERESSI

1)Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di , cui all'art.16,si applica,oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti,una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi:

2)Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato:

3)Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati,ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4)Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme 'ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art.44-SANZIONI-AMMINISTRATIVE

1)Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981,n 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2)Per le violazioni delle norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti,si applica la sanzione da L.22002000 a L.:2:000'000 con notificazione agli interessati,entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

La rimozione degli impianti pubblicitari abusiva deve essere menzionata nel suddetto verbale ed e' disposta con ordinanza sindacale;in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito,si provvede d'ufficio,addebitando ai responsabili le spese sostenute. Con la stessa ordinanza il Sindaco dispone il sequestro dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi;nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.;

3)La copertura della pubblicità abusiva e la rimozione delle affissioni abusive deve essere effettuata immediatamente e sono disposte dal responsabile o dal concessionario del servizio, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste all'art.19.

Art. 45-RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n 507 e del T.U. della finanza locale 14 Settembre 1931 n 1175.

Art.46-PUBBLICITA'

1) Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.47-ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

2) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo l'ultimo di deposito con decorrenza 1 Gennaio 1994 ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D. Lgs. 15/11/95 n. 507.

Art.48-ABBROGAZIONE

Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento e tutte le altre disposizioni emanate dall'Amministrazione.